



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento in materia d'investimenti

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

Art. 1 Considerazioni generali

1 - Scopo

Il regolamento in materia d'investimenti definisce i principi d'investimento come anche le mansioni e le competenze relative all'attività d'investimento della fondazione. Contiene gli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP2 o le strategie d'investimento che la persona assicurata ha a disposizione per i suoi investimenti.

2 - Rendiconto

La fondazione gestisce un conto separato per ogni opera di previdenza in base alle prescrizioni legali. L'esercizio corrisponde a un anno civile. Questo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

A scadenza annuale, alla fine dell'anno civile, la fondazione consegna a ogni singola commissione amministrativa, all'attenzione del datore di lavoro, l'esercizio chiuso dell'opera di previdenza.

La valutazione degli investimenti avviene in base alle norme legali e commerciali (Swiss GAAP RPC 26).

3 - Patrimonio dell'opera di previdenza

Il patrimonio dell'opera di previdenza è composto degli investimenti delle persone assicurate, dei conti correnti collettivi e delle riserve dei contributi del datore di lavoro.

Gli investimenti di una persona assicurata si basano sui seguenti versamenti:

- Versamenti unici e versamenti supplementari a titolo d'acquisto
- Contributi di risparmio
- Eccedenze derivanti dai contratti d'assicurazione
- Fondi liberi distribuiti non originati da proventi da investimenti
- Rimborsi da un prelievo anticipato PPA
- Versamenti da divorzio

I conti correnti collettivi a livello di opera di previdenza comprendono i patrimoni sul conto «fondi liberi» e sono disponibili in forma di mezzi liquidi.

4 - Sostenibilità

Le considerazioni sulla sostenibilità in generale e le questioni sul cambiamento climatico in particolare rivestono un'importanza fondamentale per la fondazione e, nella scelta dei comparti d'investimento resi disponibili, devono essere parte integrante dei criteri di selezione. Nella selezione dei titoli nei comparti d'investimento offerti, le persone incaricate della gestione patrimoniale dalla fondazione in base all'appendice I prediligono, oltre ai dati economici, anche criteri ambientali, sociali e di governance oggettivi e riconosciuti (criteri ESG). Alla base vi sono le leggi svizzere e le convenzioni internazionali condivise dalla Svizzera.

Art. 2 Investimento del patrimonio

1 - Investimenti delle persone assicurate

In virtù dell'art. 1e OPP2, la fondazione propone alle persone assicurate una selezione di strategie d'investimento commisurate alle esigenze e ai profili di rischio diversi. È disponibile almeno una strategia d'investimento con investimenti a basso rischio in virtù dell'art. 19a LFLP in relazione con l'art. 53a OPP2. Per ogni decisione in materia d'investimento la persona assicurata deve considerare il relativo profilo di rischio.

Il o i fornitori di investimenti collettivi scelti dal consiglio di fondazione devono essere assoggettati alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale o alla FINMA.

Tutti gli investimenti collettivi o le strategie d'investimento a disposizione corrispondono alle prescrizioni in materia d'investimento ai sensi dell'OPP2 (art. 49a OPP2 segg.). In particolare occorre rispettare i principi su accuratezza, sicurezza e diversificazione ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 - 3 OPP2. I fornitori di investimenti collettivi scelti sono responsabili dell'osservanza di tutte le disposizioni legali, delle rispettive conferme e della fornitura di informazioni nei confronti del consiglio di fondazione che ne necessita per tutelare la sorveglianza a norma di legge dell'investimento del patrimonio.

Le opportunità d'investimento possono essere ampliate ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis 2. In caso di utilizzo degli ampliamenti delle opportunità d'investimento occorre inserire l'esposizione convincente necessaria nell'appendice al conto annuale.

Gli investimenti non possono essere effettuati senza garanzia in caso di datori di lavoro affiliati. Sono esclusi da questa regolamentazione gli investimenti sotto forma di investimenti collettivi ben differenziati.

Gli investimenti delle persone assicurate avvengono esclusivamente negli investimenti collettivi scelti dal consiglio di fondazione. Le persone assicurate possono in qualsiasi momento cambiare tra gli investimenti collettivi. Se il loro patrimonio è inferiore a CHF 500, viene tenuto in mezzi liquidi.

Le persone assicurate possono tenere tutti i loro investimenti in liquidità. La fondazione deposita il denaro presso banche svizzere, alla posta o nel mercato monetario. Occorre tener debitamente conto del rischio di controparte.

La persona assicurata viene informata almeno una volta all'anno, mediante estratto deposito, riguardo all'evoluzione del valore nonché ai costi d'investimento e alle spese amministrative.

2 - Riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

Tramite stanziamenti volontari alla fondazione, il datore di lavoro può costituire riserve dei contributi del datore di lavoro da cui prelevare i contributi da lui dovuti. Tali contributi vengono accreditati all'opera di previdenza su un conto separato.

Nell'ambito dello scopo della fondazione il datore di lavoro mantiene il diritto di decidere in merito a questo conto. È tuttavia escluso il rimborso di questi capitali all'impresa.

La fondazione offre al datore di lavoro la possibilità di scegliere se le riserve dei contributi del datore di lavoro debbano essere detenute in forma di mezzi liquidi oppure se debbano essere collocate in uno degli investimenti collettivi disponibili secondo l'appendice II. Valgono pertanto le stesse condizioni quadro descritte nel cpv. 1. Il datore di lavoro si fa interamente carico del rischio di perdita sulle quotazioni.

Per gli oneri legati al collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro in investimenti collettivi, la fondazione addebita spese amministrative supplementari pari a CHF 750 l'anno. Esse vengono addebitate sul conto RCDL o sul conto per il pagamento dei premi dell'opera di previdenza. Le commissioni che riducono la performance (percentuale degli oneri totali TER) nonché eventuali costi legati all'emissione o al riscatto sono reperibili nei rispettivi prospetti degli investimenti collettivi disponibili.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, il datore di lavoro comunica alla fondazione la data in cui occorre liquidare gli investimenti patrimoniali. L'eventuale ricavo della vendita verrà accreditato sul conto riserva dei contributi del datore di lavoro dell'opera di previdenza.

Art. 3 Mansioni e competenze

1 - Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione determina e sorveglia il o i fornitori di investimenti collettivi e gli investimenti collettivi o le strategie d'investimento disponibili. A scadenza trimestrale, i fornitori forniscono al consiglio di fondazione un fact sheet per singolo investimento collettivo con il seguente contenuto: composizione del patrimonio e performance su vari periodi nel raffronto con il benchmark (singoli mesi nell'anno in corso, dall'inizio dell'anno nonché sull'arco di uno, tre e cinque anni). Il consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a cambiare i fornitori di investimenti collettivi o a modificare la scelta sugli investimenti collettivi. In caso di esclusione di un offerente o di un investimento collettivo, esso informa tempestivamente le persone assicurate interessate, nonché il datore di lavoro e la commissione amministrativa. Le persone assicurate e i datori di lavoro ricevono un termine adeguato per prendere una nuova decisione in materia d'investimento. Se dopo la scadenza del termine non vi è alcuna istruzione, i patrimoni vengono investiti in forma di liquidità.

2 - Comitato d'investimento

Il consiglio di fondazione può istituire un comitato d'investimento che gli offre consiglio sulle questioni in materie d'investimento. Il comitato d'investimento comprende almeno tre membri e può essere composto anche da specialisti esterni (con o senza diritto di voto). I membri vengono scelti dal consiglio di fondazione. Il comitato d'investimento è l'organo specializzato competente per la gestione patrimoniale della fondazione. Esso allestisce le decisioni rilevanti per gli investimenti all'attenzione del consiglio di fondazione e ne gestisce l'applicazione. Compete al consiglio di fondazione determinare la remunerazione dei membri del comitato d'investimento.

3 - Persone assicurate

Le persone assicurate decidono, in autonomia e in base alla propria capacità di rischio e propensione al rischio, in materia di strategia d'investimento nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili secondo l'appendice I.

Nel formulario *Dichiarazione della persona assicurata* viene determinata per iscritto la scelta della strategia d'investimento e la persona assicurata viene informata sul fatto che in caso di investimenti negli investimenti collettivi non ha né un valore nominale garantito né una garanzia dell'interesse. In questa dichiarazione la persona assicurata viene informata sui costi nonché sulle opportunità e sui rischi della strategia d'investimento e dei mercati dei capitali. La persona assicurata firma la Dichiarazione della persona assicurata.

4 - Commissione amministrativa e datore di lavoro

Per il collocamento delle riserve dei contributi del datore di lavoro, la commissione amministrativa e il datore di lavoro prendono in autonomia la decisione d'investimento ed eventualmente di variazione nell'ambito degli investimenti collettivi disponibili in base all'appendice II.

La commissione amministrativa e il datore di lavoro ricevono almeno una volta all'anno un rapporto sull'evoluzione degli investimenti. Inoltre, possono informarsi sull'andamento degli investimenti patrimoniali consultando i fact sheet allestiti dagli offerenti degli investimenti collettivi. Sulla base di questi rapporti, la commissione amministrativa e il datore di lavoro verificano periodicamente la decisione in materia d'investimento e adottano le misure del caso.

Il datore di lavoro e la commissione amministrativa informano tempestivamente la fondazione in merito a sviluppi e cambiamenti aziendali che possono avere ripercussioni sulla decisione d'investimento (ristrutturazioni, fusioni ecc.).

La commissione amministrativa e datore di lavoro possono cambiare in qualsiasi momento investimento collettivo / strategia d'investimento. La scelta o un'eventuale variazione degli investimenti viene stabilita in una decisione che deve essere firmata dal datore di lavoro e dalla commissione amministrativa. Le decisioni relative alla scelta o alla modifica degli investimenti delle riserve dei contributi del datore di lavoro devono essere comunicate a Swiss Life almeno 14 giorni prima della data desiderata per l'esecuzione (fa fede la data di ricevimento). La fondazione è autorizzata, in casi motivati, a rifiutare di eseguire la decisione d'investimento.

Art. 4 Governance

- 1 - I fornitori di investimenti collettivi scelti dal consiglio di fondazione e le altre persone esterne incaricate della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile. Esse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono tutelare gli interessi delle persone assicurate nello svolgimento dell'attività.
- 2 - Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono essere abilitate a tale scopo e garantire l'osservanza delle prescrizioni dell'OPP2 sulla lealtà nella gestione patrimoniale.
- 3 - Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di queste mansioni non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
- 4 - I contratti con fornitori di investimenti collettivi e gli altri contratti di gestione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.
- 5 - In caso di negozi giuridici importanti (in particolare stipule di convenzioni global custody, stipule di contratti nella gestione patrimoniale o immobiliare nonché consulenza finanziaria, acquisto o vendita di immobili detenuti direttamente) della fondazione con persone vicine, occorre richiedere offerte alternative. Pertanto, l'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
- 6 - Non è consentito il prestito di titoli per migliorare il reddito («Securities Lending»).
- 7 - Non sono ammessi accordi di riacquisto.
- 8 - Affari per conto proprio: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della fondazione. In particolare, non sono autorizzate a:
 - sfruttare la conoscenza di mandati della fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front / parallel / after running);
 - compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
 - modificare la composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima.
- 9 - Cessione di vantaggi patrimoniali: Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione.

Le direttive concernenti i regali di poco valore sono definite nell'appendice III.

10 - Rivelazione

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP2.

11 - Possono essere incaricate di investire e gestire il patrimonio di previdenza soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- le banche secondo la Legge sulle banche
- i commercianti di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse
- le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la Legge sugli investimenti collettivi
- le imprese di assicurazione secondo la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza analoga di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta

12 - Salvaguardia dei diritti degli azionisti

Al consiglio di fondazione compete la responsabilità di vegliare, affinché i diritti di voto vengano esercitati nell'interesse delle persone assicurate e il comportamento di voto venga rivelato.

Il diritto di voto per le proposte annunciate, per tutte le azioni, direttamente detenute dalla fondazione, di società svizzere, quotate in Svizzera o all'estero, deve essere esercitato almeno nel caso dei seguenti punti:

- elezioni dei membri del consiglio d'amministrazione
- elezioni del presidente del consiglio d'amministrazione
- elezioni dei membri del comitato di retribuzione
- elezione del rappresentante indipendente
- le disposizioni statutarie secondo l'art. 12 OReSA
- i voti secondo le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 18 OReSA) e le retribuzioni vietate nel gruppo (art. 21 cifra 3 OReSA).

I diritti di voto devono essere esercitati nell'interesse delle persone assicurate presso la fondazione.

Pertanto, occorre dare la priorità alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate. Alla durevole prosperità della fondazione e delle opere di previdenza affiliate contribuisce un'azione, se l'evoluzione del valore di quest'ultima, tenuto conto delle distribuzioni, è superiore alla media a lungo termine. Il comportamento di voto deve consentire all'impresa di garantire durevolmente l'evoluzione superiore alla media dell'azione.

Le proposte del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale perseguono, di regola, questi interessi economici. Pertanto, nell'esercizio dei diritti di voto occorre accogliere le proposte del consiglio d'amministrazione, nella misura in cui nell'impresa non sussistano eventi straordinari, proposte atipiche del consiglio d'amministrazione o proposte relative a retribuzioni abusive.

In tali casi il consiglio di fondazione decide in merito al comportamento di voto prima dell'assemblea generale a prescindere dalle proposte del consiglio d'amministrazione. Esso ha la facoltà di optare per l'astensione dal voto per determinati oggetti all'ordine del giorno.

Il consiglio di fondazione decide in merito al suo comportamento di voto tramite delibera.

Il consiglio di fondazione può delegare a un organo interno alla fondazione o a un consulente esterno con diritto di voto la responsabilità della raccolta della documentazione di voto e delle informazioni necessarie e del rinvio dei documenti compilati alle singole società. Ha anche il diritto di farsi rappresentare dal rappresentante indipendente, designato da ciascuna assemblea generale, nell'adempimento dell'obbligo di voto.

Nel rapporto di gestione, il consiglio di fondazione in una relazione di sintesi rende conto annualmente sul suo comportamento di voto. Esso rende pubblico in modo dettagliato il comportamento di voto, se non segue le proposte del consiglio d'amministrazione o se si astiene dal voto.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento in materia d'investimenti entra in vigore al 1° gennaio 2023 e sostituisce il regolamento precedente. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *

Appendice I

Investimenti collettivi disponibili

Il consiglio di fondazione ha deciso di mettere a disposizione delle persone assicurate, per i loro investimenti e fino a revoca, gli investimenti collettivi o strategie d'investimento elencate presso il seguente fornitore:

Offerente	Prodotto/Strategia	Numero di valore	Quota azionaria strategica	Spese amministrative variabili (p.a.)
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%	0,30%
	Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	25%	0,30%
	Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	35%	0,30%
	Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	45%	0,30%
	Swiss Life LPP-Mix 75	43583002	75%	0,30%
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699	0%	0,30%
Fondazione coll. Swiss Life Invest	Conto di liquidità / Liquidità	-	-	0,60%

La strategia d'investimento liquidità corrisponde alle prescrizioni di un investimento a basso rischio in virtù della legge.

Quale strategia d'investimento standard vale fino a revoca la strategia «Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)». Nella strategia d'investimento standard vengono investiti gli importi accreditati all'avere di vecchiaia, se dalla sua entrata nella previdenza a favore del personale la persona assicurata non si è pronunciata in merito alla scelta del processo di risparmio o della strategia d'investimento desiderata entro il termine indicato nel regolamento di previdenza.

Alla home page della Fondazione d'investimento Swiss Life sono disponibili dati dettagliati in merito ai singoli investimenti collettivi. Questi in particolare si possono dedurre dai rispettivi fact sheet. La quota dei costi complessiva TER (Total Expense Ratio) nonché eventuali costi legati all'emissione e al riscatto degli investimenti collettivi sono riportati sui relativi prospetti della Fondazione d'investimento Swiss Life. Il fornitore è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Appendice II

Investimenti collettivi disponibili per l'investimento di riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

Il consiglio di fondazione ha deciso, fino a revoca, di mettere a disposizione delle opere di previdenza e dei datori di lavoro gli investimenti collettivi / le strategie d'investimento elencati presso il seguente offerente di investimenti collettivi per la gestione delle RCDL:

Offerente	Prodotto/Strategia	Numero di valore	Quota azionaria strategica
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%
	Swiss Life LPP -Mix 25	1245601	25%
	Swiss Life LPP -Mix 35	1245606	35%
	Swiss Life LPP -Mix 45	1245607	45%
	Swiss Life LPP -Mix 75	43583002	75%
	Obbligazioni CHF Svizzera	1239071	0%
	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	22073699	0%
	Azioni Svizzera	1245481	100%
	Azioni Global ESG	113873862	100%

Sul sito della Fondazione d'investimento Swiss Life si trovano indicazioni dettagliate sui singoli investimenti collettivi / strategie d'investimento, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

Appendice III

Regali di poco valore

Non devono essere dichiarati i regali di poco valore e i consueti regali occasionali. Pertanto, trova applicazione la seguente regolamentazione:

- 1- Sono considerati regali di poco valore e regali occasionali (inclusi gli inviti) i regali unici del valore di CHF 200 al massimo per singolo caso e CHF 1 000 all'anno e per singolo partner commerciale, al massimo, tuttavia, CHF 2 500. I regali di poco valore e i consueti regali occasionali sono ammessi e non devono essere dichiarati.
- 2- Sono equiparati a regali occasionali inviti a un evento in occasione del quale l'utilità per la fondazione è prioritaria, come seminari specializzati che si tengono non più di una volta al mese. Gli eventi ammessi di regola sono limitati a un giorno, non si estendono a un accompagnatore e sono raggiungibili con la macchina oppure con i mezzi pubblici. A mezzogiorno o alla sera all'evento può seguire una manifestazione comune e sociale.
- 3- I regali o gli inviti che per singolo caso o anno superano i limiti di cui ai punti 1 e 2 sono ammessi se approvati dal consiglio di fondazione. Essi devono essere dichiarati.
- 4- I vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni pecuniarie (buoni, retribuzioni) nonché kick back, retrocessioni e pagamenti simili non basati su un accordo scritto con il consiglio di fondazione, nonché inviti privati senza scopo commerciale palese (p. es. concerti, esposizioni, ecc.) devono esseri consegnati alla fondazione.
- 5- Nel caso di vantaggi patrimoniali che, a torto, non sono stati consegnati, la fondazione è tenuta a richiedere il rimborso immediato dei valori pecuniari in questione ed è autorizzata a ricorrere a sanzioni che, nel singolo caso, possono comportare la disdetta del rapporto di lavoro o del mandato e il successivo avvio di una denuncia per sottrazione di beni.

* * *